



Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO VIGILANZA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (846)  
DIVISIONE CONTROLLI SUL MERCATO FINANZIARIO (005)  
VIA Nazionale, 91  
00100 - Roma

REBECCHINI

Fax 06 47924460 - 06 47925936 - Alla cortese attenzione del **Dottor Cherubini**.

E, per conoscenza,

Spett.le  
STUDIO NOTAIO CARLO BELLINI

Fax 0765 441131 - Alla cortese attenzione della **Signora Perugini**

Oggetto: emissione di sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di euro.

In relazione alla programmata delibera assembleare del 13/10/2002, per l'emissione da parte della scrivente di sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di euro da collocare esclusivamente all'estero;

- premesso che in data 26/9/2002 la scrivente, in risposta alla nota della Banca d'Italia n. 00214478 del 24 settembre 2002 che si allega, ha inviato alla Banca d'Italia il fax che si allega, con il quale ha dichiarato che i prestiti saranno collocati esclusivamente all'estero;
- considerato che in relazione ai poteri di controllo della Banca d'Italia di cui all'art. 129 del D.Lgs n. 385/93, il CICR, con delibera del 12/1/1994, ha stabilito che "3. La Banca d'Italia stabilirà i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni ...";
- considerato altresì che, con circolare del 15/12/1998, la Banca d'Italia ha disposto che "5. Operazioni non assoggettate alla disciplina - Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare su mercati esteri ...";
- considerato infine che, come già ricordato con nostra del 26/9/2002, il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare n. 299 del 21 aprile 1999, precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri ...»;
- si ritiene che la emissione del prestito in oggetto, da collocare esclusivamente su mercati esteri, non sia assoggettata all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 129 del D.Lgs. n. 385/93.

Distinti saluti.

Sant'Ilario d'Enza, lì 11 ottobre 2002.

Il Presidente  
Valerio Marusi Guareschi

- "rating 'investment grade'", il rating di qualità 'investment grade' rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. all. C del capitolo LXI delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- "stati qualificati": stati UE e stati della Zona A con rating 'investment grade';
- "soggetti qualificati": stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

#### 5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

#### 6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione

Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di stati appartenenti all'UE;
- titoli garantiti da stati appartenenti all'UE, aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";
- valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno 2;
- warrants su valori mobiliari esenti o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalità previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 24.2.1998, n. 38.

#### Note:

1 Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

2 Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero offerte in Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente, effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese quelle preventivamente comunicate secondo le modalità previste dalla Sezione III.

ISTRUZIONI  
BANCA D'ITALIA

15/12/1998

0765 / 441130  
PERUGINI

# BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ESPRESSO

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO VIGILANZA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (846)

DIVISIONE CONTROLLI SUL MERCATO FINANZIARIO (005)

N. 00214478 Roma, 24 Set 2002

(da citare nella risposta)

Spett.le  
AVATAR SpA  
Via Marconi, 10  
42049 S. Ilario d'Enza (RE)

Codice destinatario GE0003

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W3

Sottoclassificazione NB0000-IU0002

Oggetto: Emissione di obbligazioni.

Con nota del 13.9.2002, qui pervenuta via fax, codesta Avatar SpA ha comunicato l'intendimento di emettere n. 7 prestiti obbligazionari convertibili in azioni proprie per un ammontare complessivo pari a euro 45 miliardi.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la comunicazione è stata redatta nonchè trasmessa in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/99, Titolo IX, Capitolo I). Inoltre, la documentazione rassegnata risulta mancante di informazioni richieste dalle citate disposizioni (delibera dell'assemblea straordinaria, tempi di attuazione delle emissioni, soggetti destinatari dell'offerta, procedure di collocamento e assolvimento degli eventuali adempimenti previsti dagli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58).

Peraltro, si osserva che, pur in assenza delle informazioni sopra indicate, le operazioni prospettate, per le dimensioni delle stesse, non risultano compatibili con la stabilità del mercato finanziario.

Tanto premesso, avuto presente che, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 129 del D.lgs. 385/93 e Delibera CICR del 12.1.1994), la Banca d'Italia può vietare l'emissione e l'offerta in Italia di valori mobiliari al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, si comunica che questo Istituto non consente, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 129 del D.lgs. 385/93, l'emissione dei predetti prestiti obbligazionari.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

*G. Mastrangelo*

G. Mastrangelo

*B. Bianchi*

B. Bianchi

ARRIVATO IL

26 SET. 2002

PROT. N.



Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO VIGILANZA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (846)  
DIVISIONE CONTROLLI SUL MERCATO FINANZIARIO (005)  
VIA Nazionale, 91  
00100 - Roma

Fax 06 47924460 - 06 47925936

Oggetto: Vs. rif. N. 00214478 del 24 settembre 2002.

Si prende atto del Vostro fax in oggetto (che si allega), pervenuto in data odierna al numero 0522 674823 (il numero di fax della scrivente, come indicato sulla carta intestata, è 0522 470528).

Circa le formalità di comunicazione, osserviamo che il Punto 1. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare n. 299 del 21 aprile 1999 prevede espressamente che «Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione può essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessità dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.»

Con il nostro fax inviato in data 13 settembre 2002, la scrivente ha inteso anticipare, appunto a mezzo fax, la comunicazione da inoltrare tramite supporto cartaceo.

Circa la documentazione rassegnata, si fa presente che nella bozza di delibera di assemblea straordinaria e nelle bozze di regolamento allegate al nostro fax del 13 settembre 2002 sono stati precisamente indicati i tempi di attuazione delle emissioni e quant'altro previsto dalle norme da Voi indicate.

Tuttavia, a prescindere da quanto sopra, con il fax in oggetto Codesta Banca d'Italia ha comunicato che «... questo Istituto non consente, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 129 del D.lgs. 385/93, l'emissione dei predetti prestiti obbligazionari», in quanto «... le operazioni prospettate, per le dimensioni delle stesse, non risultano compatibili con la stabilità del mercato finanziario.»

Aderendo a quanto comunicato da Codesta Banca d'Italia, la scrivente, nonostante che l'operazione sia destinata a promuovere progetti anche in Italia, delibererà l'emissione di 45 miliardi di euro di obbligazioni da collocare esclusivamente all'estero, escludendo pertanto l'operazione dalla disciplina prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 385/93, come previsto dal Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare n. 299 del 21 aprile 1999, nella quale si precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri ...».

Certi di aver in tal modo risolto il problema, porgiamo distinti saluti.

Sant'Ilario d'Enza, li 26 settembre 2002.

Il Presidente

Valerio Marusi Guareschi

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 26.SET.2002 11:45 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
26.SET.	11:45	00647924460	TES	0'40" P. 3	OK		937

# : TRASM. A LOTTI  
L : TRASM. DIFF.  
S : RISOLUZ. STANDARD

C : RISERVATO  
@ : INOLTRO  
D : RISOL. DETTAGLIATA

P : POLLING  
E : ECM  
F : RISOLUZIONE FINE

M : MEMORIA  
> : RIDUZIONE

Delibera del CICR 12 gennaio 1994 (1).

**Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 129, 4° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove è previsto che, al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia può differire l'esecuzione delle operazioni, comunicate ai sensi del 1° comma del medesimo articolo, secondo criteri determinati in via generale dal CICR e che la Banca d'Italia può vietare le operazioni quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR;

VISTO l'art. 129, 6° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate ad una procedura semplificata di comunicazione;

VISTO l'art. 129, 7° comma del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, che rinvia alla emanazione di disposizioni attuative dello stesso articolo da parte della Banca d'Italia;

CONSIDERATO che l'art. 129 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, disciplina, accanto alle emissioni di valori mobiliari italiani, anche le offerte in Italia di valori mobiliari esteri, nell'ambito dei criteri e delle condizioni individuati dal CICR e che, pertanto, le determinazioni assunte in tale ambito dal Comitato medesimo sostituiscono le previsioni di cui all'art. 5 del D.M. 27.4.1990 in materia di accesso dei prodotti finanziari esteri;

RITENUTO che i provvedimenti di differimento, per loro natura, possono essere adottati con riferimento ai profili quantitativi delle emissioni o delle offerte di valori mobiliari, mentre i provvedimenti di divieto possono essere assunti anche in relazione alle caratteristiche dei titoli;

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24

DELIBERA

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 129, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, si attiene ai criteri di seguito indicati.

1. In relazione all'ammontare dei titoli, le emissioni o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere differite, fino a un massimo di tre mesi, quando il loro importo, congiuntamente a quello di operazioni già comunicate, da effettuarsi nello stesso periodo di tempo, risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato primario o secondario

La Banca d'Italia può vietare un'operazione quando l'incompatibilità con le dimensioni del mercato non possa essere superata con il suo differimento salvo che la medesima operazione venga frazionata nel tempo.

2. In relazione alle caratteristiche dei titoli, le emissioni o le offerte di valori mobiliari italiani ed esteri possono essere vietate allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di altre leggi in materia nonché di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;
- b) nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;
- c) nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, né già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorità di controllo;
- d) nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- e) le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

- f) le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettività, rilevati su mercati ampi e trasparenti;
- g) nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
- h) nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui alle lettere precedenti in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale.

Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

3. La Banca d'Italia stabilirà i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni e quelli nei quali è ammesso il ricorso a procedura semplificata di comunicazione. I criteri faranno riferimento alla natura giuridico-economica dell'emittente, all'area geografica di appartenenza qualora non residente in Italia, alle caratteristiche dei titoli e alla quotazione presso mercati regolamentati.

La procedura semplificata può consistere nella fissazione di un termine più breve dei venti giorni previsti dal 4° comma dell'art. 129 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in una comunicazione valevole per più operazioni; il termine più breve sarà fissato dalla Banca d'Italia conciliando le esigenze di tempestività degli operatori e quelle di controllo.

La comunicazione cumulativa sarà consentita dalla Banca d'Italia allorché:

- siano rispettate le condizioni di cui ai punti 1 e 2;
- emittenti siano enti creditizi o particolari categorie di emittenti;
- l'importo unitario delle singole operazioni non superi quello massimo fissato dalla Banca d'Italia;
- le caratteristiche degli emittenti titoli rientrino tra quelle predeterminate dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia chiederà ai fini di una rilevazione sistematica dati consuntivi sul collocamento dei valori mobiliari.

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 11.OTT.2002 10:52 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
11.OTT.	10:49	00647924460	TES	3'00" P. 7	OK		567

# : TRASM. A LOTTI      C : RISERVATO      \$ : TRASFERIMENTO      P : POLLING  
M : MEMORIA            L : TRASM. DIFF.      @ : INOLTRO            E : ECM  
S : RISOLUZ. STANDARD   D : RISOL. DETTAGLIATA   F : RISOLUZIONE FINE   > : RIDUZIONE

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 11.OTT.2002 10:45 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
11.OTT.	10:42	0765 441131	TES	2'59" P. 7	OK		566

# : TRASM. A LOTTI      C : RISERVATO      \$ : TRASFERIMENTO      P : POLLING  
M : MEMORIA            L : TRASM. DIFF.      @ : INOLTRO            E : ECM  
S : RISOLUZ. STANDARD   D : RISOL. DETTAGLIATA   F : RISOLUZIONE FINE   > : RIDUZIONE

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 11.OTT.2002 10:54 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MOD0	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
11.OTT.	10:53	0765 441131	TES	0'35" P. 1	OK		568

# : TRASM. A LOTTI  
M : MEMORIA  
S : RISOLUZ. STANDARD

C : RISERVATO  
L : TRASM. DIFF.  
D : RISOL. DETTAGLIATA

\$ : TRASFERIMENTO  
@ : INOLTRO  
F : RISOLUZIONE FINE

P : POLLING  
E : ECM  
> : RIDUZIONE

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 11.OTT.2002 10:41 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MOD0	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
11.OTT.	10:38	00647924460	TES	3'06" P. 7	OK		565

# : TRASM. A LOTTI  
M : MEMORIA  
S : RISOLUZ. STANDARD

C : RISERVATO  
L : TRASM. DIFF.  
D : RISOL. DETTAGLIATA

\$ : TRASFERIMENTO  
@ : INOLTRO  
F : RISOLUZIONE FINE

P : POLLING  
E : ECM  
> : RIDUZIONE

## TITOLO VII

### ALTRI CONTROLLI

#### Articolo 129 (1)

*(Emissione di valori mobiliari)*

1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrano in tipologie previste dall'ordinamento e presentano le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1 (2).

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

- a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 21, D Lgs. 23 luglio 1996, n. 415  
(2) V. delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice. Sez. I*

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottatte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione (1).

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

---

(1) V delibera CICR 12 gennaio 1994, in *Appendice. Sez. I*